



COMUNE DI GAETA  
(Provincia di Latina)

\* \* \* \* \*

REGOLAMENTO  
per l'applicazione della tassa per lo  
smaltimento dei rifiuti solidi urbani  
interni

\* \* \* \* \*

(Approvato con deliberazione Commissariale n°18/C del 17/04/2007)



## I N D I C E

- Art.1 - Contenuto del Regolamento
- Art.2 - Definizione di rifiuto
- Art.3 - Servizio di nettezza urbana
- Art.4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art.5 - Esclusioni dalla tassa
- Art.6 - Ulteriori ipotesi di intassabilità
- Art.7 - Commisurazione della tassa
- Art.8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art.9 - Gettito della tassa
- Art.10 - Classi di contribuenza
- Art.11 - Agevolazioni
- Art.12 - Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art.13 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art.14 - Denunce di inizio, di variazione e di cessazione
- Art.15 - Sgravi e Rimborsi
- Art.16 - Accertamenti e verifiche
- Art.17 - Sanzione
- Art.18 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art.19 - Entrata in vigore

Art.1  
Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Gaeta della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) istituita a norma del capo III del D.Lgs. 15 Novembre 1993 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2  
Definizione di rifiuto

1. Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti urbani come definiti dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n.22, alle lettere a),c),d),e), f).
2. Per rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani di cui alla lettera b) del predetto comma 2, art.7, D.Lgs.n. 22/1997, si intendono i rifiuti aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti indicati nel comma 1), o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, come da delibera di assimilazione del Consiglio Comunale n. , ai sensi dell'art.21 comma 2, lettera g), del D.Lgs. n.22/1997. La deliberazione consiliare menzionata costituisce allegato al presente Regolamento, fino all'approvazione ed all'entrata in vigore di nuove norme regolamentari in materia.

Art.3  
Servizio di nettezza urbana

1. Il Servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall' apposito Regolamento tecnico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D.Leg.vo 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc..).

Art. 4  
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. La tassa è dovuta per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani, salvo che la non utilizzabilità delle

superfici assoggettabili alla tassa sia documentata dal detentore e riscontrabile da elementi oggettivi e certi. Sono pertanto assoggettabili alla tassa rifiuti i locali chiusi e vuoti purché allacciati alle utenze di erogazione di energia elettrica e comunque utilizzabili, pur in assenza di tale od altra tipologia di servizi.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

#### Art. 5

##### Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile.  
Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - e) terrazze scoperte e simili;
  - f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
  - g) fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione, ed in ogni caso soggetta a verifica da parte dei competenti uffici comunali.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
  - a) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri, a condizione che tali rifiuti siano ivi prodotti;

- b) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- c) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

#### Art. 6

##### Ulteriori ipotesi di intassabilità

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti ed a condizione che la relativa produzione sia prevalente o comunque rilevante rispetto a quella relativa ai rifiuti speciali assimilati dal comune a quelli urbani e purché sia dimostrata dal contribuente la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla vigente normativa ecologico-ambientale.
2. Per categorie di attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producano rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nella misura del 20%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

#### Art. 7

##### Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparabili producibili nei locali ed aree serviti per tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che comunque non necessitano di autonoma autorizzazione e/o licenza, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche o comunque di diversa ed autonoma destinazione, anche se gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

#### Art. 8

##### Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella periferica quando di fatto detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell' area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
  - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non supera mt. 1000.
  - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 1000mt e fino a 2000mt.
  - c) in misura pari al 25% della tariffa per distanze superiori a 2000mt.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5. Ai fini di cui al comma 4, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tassa.

#### Art. 9 Gettito della tassa

1. Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettati a tassa sono determinate in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 10 Classi di contribuenza

1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree, in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo, sono suddivisi in categorie e relative sub-distinzioni, come da tabella "A" allegata in calce al presente regolamento di cui forma parte integrante e sostanziale.

#### Art. 11 Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n.460/1997 sono esonerate dal pagamento del tributo T.A.R.S.U. le O.N.L.U.S regolarmente iscritte nell'albo regionale.
2. Ai soggetti la cui unica fonte di reddito è costituita esclusivamente da pensione sociale, ai sensi dell' art. 65 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93, spetta una riduzione pari al 50%, non cumulabile con altre previste nel presente regolamento.  
Le riduzioni verranno concesse a specifica richiesta, mediante presentazione di autocertificazione indicante che l'unico reddito posseduto è quello derivante dalla pensione sociale.

3. La tariffa ordinaria viene altresì ridotta della misura sottonotata nel caso di:
  - a) Abitazioni con unico occupante: 30%
  - b) Locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale e di uso non continuativo ma ricorrente, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 20%.
4. La tassa è ridotta del 30% per gli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado.
5. Le riduzioni di cui al precedente comma 3) saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, con effetto dall'anno successivo. Le stesse sono concesse alle seguenti condizioni:
  - § Comma 3 Lett a):

La verifica se l'occupante l'abitazione è unico è fatta a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto esistente alla data del 20 gennaio di ciascun anno.
  - § Comma 3 Lett b):

La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana.

#### Art.12

##### Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Non sono tassabili le aree scoperte adibite a verde e le aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e di altri locali. Sono tassabili per intero le superfici riguardanti le aree scoperte operative, ossia le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di un'attività produttiva, e quelle accessorie e pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.
2. Le aree scoperte operative sono soggette alla tassa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio dell'attività propria dell'impresa, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature nonché le aree di manovra e/o di transito.

#### Art. 13

##### Tassa giornaliera di smaltimento

1. È istituita ai sensi dell' art. 77 del D.Leg.vo 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. È temporaneo ai fini dell'applicazione della presente disposizione l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualificativa a produrre rifiuti), maggiorata del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 507/93. I titolari di posteggio al mercato settimanale sono tenuti al pagamento anticipato degli oneri connessi alla TARSU tramite versamento su c.c. postale all'uopo predisposto dall'ufficio.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata tramite conto corrente postale. In casi di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea.
7. Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
8. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

#### Art. 14

##### Denunce d'inizio, di variazione e di cessazione

1. I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tassa ai sensi dell'art. 63 del D.Leg.vo 507/93, presentano all'ufficio tributi del

comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tassa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
6. La denuncia originaria di variazione deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) gli identificativi catastali della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

- f) titolo della detenzione;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
7. L' ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
8. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, la denuncia di cui al comma 1 va presentata, su invito del competente ufficio comunale, contestualmente alla denuncia anagrafica.  
Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenza, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1, anche in assenza di detto invito.

#### Art. 15 Sgravi e Rimborsi

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti entro i termini previsti dall'art.75 del decreto 507/93, con atto del funzionario responsabile a seguito di apposita domanda da produrre nel termine decadenziale previsto dalla legge ed è eseguito previa comunicazione al contribuente.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero competente in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione.

#### Art. 16 Accertamenti e verifiche

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Leg.vo 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Leg.vo stesso.

2. Ai fini di cui al comma 1), ogni domanda di " passo carrabile" e di sosta per residente o domiciliato deve essere corredata da ricevuta di versamento della tassa in questione.
3. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
  - A) SETTORE " LL.PP. e Patrimonio" e " Urbanistica ed Assetto del Territorio"
    - 1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione;
    - 2) Dovrà altresì comunicare le istanze di condono edilizio e le sanatorie ex articolo 13 L. 47/85, pervenute al Comune, che comportano il pagamento della tassa per lo smaltimento R.S.U. o sue variazioni.
  - B) SETTORE " Polizia Urbana, Amministrativa, Commercio, AA.PP. "
    - 1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
  - C) SETTORE " Affari Generali, Demografia, Risorse Umane"
    - 1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

#### Art. 17 Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Leg.vo 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al 2° comma ultima parte dello stesso art. 76 con l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258, si fa rinvio per quanto attinente al procedimento sanzionatorio, al D.Leg.vo 473/97.

#### Art. 18 Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.Leg.vo 507/1993.

2. Il contenzioso è disciplinato dalle norme del Dlgs 31/12/92 n. 546 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19  
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili con decorrenza 01/01/2007.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i provvedimenti sanzionatori ai decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

CATEGORIE		
1	abitazioni private e pertinenze delle stesse	2,18
2	a) alberghi, pensioni b) campeggi	3,63 2,34
3	ristoranti, bar, caffè	5,83
4	a) caserme b) case di riposo	2,92 1,46
5	supermercati, empori e grandi complessi commerciali • maggiore di 250 mq • minore di 250 mq	5,83 4,37
6	teatri e cinematografi, sale da ballo anche all'aperto	4,37
7	circoli e sale da gioco	5,83
8	studi professionali in genere, agenzie	4,37
9	ospedali, istituti di cura pubblici e privati	2,92
10	negozi in genere, aree adibite a banchi di vendita all'aperto • maggiore di 250 mq • minore di 250 mq	5,83 3,63
11	a) autorimesse, autosaloni b) aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento	4,37 2,92
12	a) industrie b) officine, elettrauti ed altre attività di tipo artigianale	5,83 4,37
13	scuole di ogni ordine e grado	1,46
14	locali sede di enti pubblici, associazioni ed istituti di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, stazioni ferroviarie, sedi di collettività	2,24
15	a) banche - istituti di credito b) assicurazioni	5,83 4,37
16	distributori di carburante	4,37
17	impianti sportivi coperti e non	1,46
18	a) stabilimenti balneari (cabine, spogliatoi, etc.) b) aree scoperte operative (arenili)	1,50 1,46
19	cabine telefoniche e simili	4,37
20	depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico, locali destinati a sale esposizione	3,63